



## CAPITOLATO D'APPALTO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

Fornitura: Acquisizione di n. 100 thin client compresi accessori hardware e software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno.

CIG:

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Eugenio Dibilio

#### Sommario

ARTICOLO 1 – Oggetto dell'appalto	3
ARTICOLO 2 – Importo appalto	3
ARTICOLO 3 – Responsabile dell'appalto	3
ARTICOLO 4 – Termini per l'esecuzione della prestazione	3
4.1 – Penali	3
ARTICOLO 5 – Fatturazione e pagamenti	5
ARTICOLO 6 – Criteri e modalità di controllo della fornitura	7
ARTICOLO 7 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	7
ARTICOLO 8 – Vizi della fornitura, Difetti di conformità, Decadenza, Prescrizione	7
ARTICOLO 9 – Obblighi ed oneri generali a carico dell'Appaltatore, Estensione del codice di comportamento dei dipendenti e del codice etico dell'Università degli Studi di Firenze	8
ARTICOLO 10 – Cause di risoluzione del contratto	9
ARTICOLO 11 – Recesso dal contratto	9
ARTICOLO 12 – Controversie	9
ARTICOLO 13 – Stipula del contratto e relative spese di contratto	10
ARTICOLO 14 – Cauzione a garanzia del contratto	10
ARTICOLO 15 – Interpretazione del contratto	10
ARTICOLO 16 – Prestazionale e descrizione servizio/fornitura	10
ARTICOLO 17 – Documenti allegati	11



#### ARTICOLO 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 100 thin client compresi accessori hardware e software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno.

Per il dettaglio prestazionale e descrittivo si rinvia all'articolo 16 del presente Capitolato.

#### ARTICOLO 2 – Importo appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto è dato dall'importo derivato dall'applicazione del ribasso unico e fisso "a corpo" rispetto all'importo posto a base di affidamento pari a euro 50.000,00 oltre IVA. L'importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a zero in quanto trattasi di mera fornitura che non è suscettibile di realizzare situazioni per le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza da interferenza.

#### ARTICOLO 3 – Responsabile dell'appalto

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato di responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

#### ARTICOLO 4 – Termini per l'esecuzione della prestazione

Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in:

- a) trenta giorni dalla data di invio dell'ordine al Fornitore per la fornitura richiesta all'articolo 16;
- b) un anno decorrente dal verbale di attivazione del servizio per la garanzia. Il verbale di attivazione del servizio a firma del RUP sarà rilasciato nei termini di legge a seguito verbale di collaudo relativo alla fornitura richiesta all'articolo 16.

##### 4.1 – Penali

Nel caso si verificano le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di seguito elencate:

- a) mancato rispetto del tempo di consegna per l'esecuzione dei servizi/forniture, per inadempienza pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per giorno di ritardo;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale previsto;
- c) ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo mail, indicante il termine entro cui avviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio di UNIFI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

UNIFI procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse di UNIFI. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento.

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente da UNIFI mediante l'escussione della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il RUP, fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da UNIFI.



Con l'accettazione del presente Capitolato normativo e prestazionale d'appalto, l'Impresa autorizza UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi. Resta inteso che, nel caso la ditta non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la Stazione Appaltante resterà libera di far eseguire ad altre ditte in danno all'aggiudicataria gli stessi interventi, ponendo poi, a carico della ditta inadempiente, le maggiori spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti.

Le penalità sono comunicate all'Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

E' riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale UNIFI comunica all'Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla Stazione Appaltante, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 5 – Fatturazione e pagamenti

Con l'operatore economico aggiudicatario, verrà stipulato un contratto per l'intero importo di aggiudicazione.

I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le seguenti modalità:



1. UNIFI invia l'ordine, documento autorizzativo con i dati necessari alla fatturazione, all'Appaltatore;

l'Appaltatore, consegnata la fornitura, emette n. 1 fattura elettronica: relativa alla fornitura di n. 100 thin client e accessori (punti 1.01-1.04) e 100 monitor (punto 1.05) intestata a UNIFI/Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici che dovrà contenere i seguenti dati:

- Codice Univoco IPA 5F1SMO
- Codice CIG e CUP, nei casi obbligatori per legge
- Annotazione "scissione dei pagamenti" come previsto dall'art. 2 del Decreto del 23/1/2015 del Ministero Economia e Finanze

3. UNIFI/Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici ricevuta la fattura, provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento, previo accertamento della regolare esecuzione del contratto attestato dal RUP (vedi art. 6) e previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia).

Non saranno tenuti in conto servizi eseguiti irregolarmente, in contraddizione, o non conformi al contratto.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. UNIFI, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa



di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

I pagamenti, previo benessere del Responsabile del procedimento, saranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema dell'Università degli Studi di Firenze. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte di UNIFI, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, UNIFI provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### ARTICOLO 6 – Criteri e modalità di controllo della fornitura

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il RUP accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dovrà attivare la procedura di liquidazione dei corrispettivi. Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento.

#### ARTICOLO 7 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto del Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze. Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106.

UNIFI si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali dei servizi:



- affidamento all'Appaltatore del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 8 – Vizi della fornitura, Difetti di conformità, Decadenza, Prescrizione**  
L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto e in particolare le caratteristiche degli apparati forniti devono corrispondere in tutto e per tutto a quanto indicato nel prestazionale.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante sostituzione, senza ulteriore aggravio di spese.

Le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione.

L'Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) l'appaltatore non si rende disponibile alla sostituzione;
- b) l'appaltatore non ha provveduto alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti all'Amministrazione.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'appaltatore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

**ARTICOLO 9 – Obblighi ed oneri generali a carico dell'Appaltatore, Estensione del codice di comportamento dei dipendenti e del codice etico dell'Università degli**



#### Studi di Firenze

Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Università degli Studi di Firenze comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### ARTICOLO 10 – Cause di risoluzione del contratto

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.
- b) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l'appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d'appalto.

#### ARTICOLO 11 – Recesso dal contratto

E' ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) qualora la variante superi 1/5 dell'importo dell'appalto l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei servizi/forniture



eseguiti;

- b) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia;
- c) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi/forniture eseguiti.

#### ARTICOLO 12 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### ARTICOLO 13 – Stipula del contratto e relative spese di contratto

La stipula del contratto viene formalizzata in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'Appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

#### ARTICOLO 14 – Cauzione a garanzia del contratto

L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili.

#### ARTICOLO 15 – Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. contratto di appalto;
3. documenti ed elaborati allegati al contratto.

#### ARTICOLO 16 – Prestazionale e descrizione servizio/fornitura

La fornitura deve necessariamente comprendere le seguenti caratteristiche minime:



1.01 N.ro 100 **Thin client Modello E9119 POE (S.O. W10iot LTSC 2019)** Intel Celeron N3160 Quad-Core 2.24GHz (burst frequency) Intel HD Graphics 400 - resolution up to 3840 X 2160, Touch sensor Power On, 4 GB ram – 64 GB flash, Standard Triple monitor 2 Display Port + 1 HDMI, 7 USB, LAN 10/100/1000 Ethernet, MIC in, Audio out, Built in 2W speaker;

1.02 N.ro 100 Tastiera Praim 105 tasti Usb;

1.03 N.ro 100 Staffa vesa per famiglia Edge Quad core;

1.04 N.ro 100 Singola licenza aggiuntiva Thinman Advanced edition 12 mesi;

1.05 N.ro 100 Thinman Admin+ Feature Pack 12 mesi S.S.;

1.06 N.ro 100 Thinman Network+ Feature Pack 12 mesi S.S.;

1.07 N.ro 100 Thinman User+ Feature Pack 12 mesi S.S.

1.08 N.ro 100 Monitor con le seguenti caratteristiche:

- Risoluzione minima 1920x1080
- Formato 16:9
- Dimensione minima 23"
- Attacco VESA libero
- Angolo di visualizzazione orizzontale e verticale minimo 160°
- 1 porta HDMI
- Luminosità minima 250 cd/m2
- Rapporto di contrasto standard minimo 1000:1

1.09 N.ro 100 Cavi HDMI/HDMI mt. 1

ARTICOLO 17 – Documenti allegati

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Firenze, lì 5 maggio 2020

Il RUP

Dott. Eugenio Dibilio